

AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Settore Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro



Buone Pratiche Regione Marche

Attività del medico competente aziendale (Art. 25 DL.gs 81/2008)
Il sopralluogo in azienda

Piano Mirato di Prevenzione dell'esposizione professionale ad agenti chimici e fisici con effetti a lungo termine (cancerogeni certi) nel comparto legno e cuoio Promozione dell'appropriatezza e della qualità della sorveglianza sanitaria (art 25,40,41,42 DL gs 81/08) nell'ambito del Programma Predefinito 06

Buone Pratiche Regione Marche

Attività del medico competente aziendale
Il sopralluogo in azienda
(Art. 25 comma 1 lettera | DL.gs 81/2008)



Sommario	
1. Premessa	3
2. Analisi del contesto	4
3. Analisi di normativa di legge, linee guida validate, evidenze di letteratura	5
4. Obiettivi	6
5. Descrizioni delle azioni di buona pratica	7
6. Terminologia, abbreviazioni	13
7. Revisione della buona pratica	14
8. Approvazione della buona pratica	15

Buone Pratiche Regione Marche

Attività del medico competente aziendale
Il sopralluogo in azienda

(Art. 25 comma 1 lettera | DL.gs 81/2008)



1. Premessa

La sorveglianza sanitaria rappresenta una misura di prevenzione secondaria che è strettamente interconnessa con gli interventi preventivi primari sull'ambiente e sulll'organizzazione del lavoro. E' inoltre in grado di correlare le esposizioni ad agenti specifici di rischio, definite al termine del processo di valutazione, alle condizioni di salute dei singoli lavoratori anche i più suscettibili.

L'approppiatezza e la qualità della sorveglianza sanitaria determinano l'efficacia della stessa negli esiti favorevoli di salute di tutti i lavoratori esposti al rischio .

Compito del medico competente nel tutelare la salute dei lavoratori , però, non è soltanto quello di effettuare gli accertamenti sanitari previsti dall'art 41 del DL. gs 81/08 , ma ancor prima quello di essere il consulente del datore di lavoro sia in materia sanitaria che preventiva rispetto alla valutazione e mitigazione dell'esposizione a rischi lavorativi per la salute dei lavoratori.

La realizzazione della sua attività professionale necessita, per tale motivo, di un'interazione costante con i diversi attori della prevenzione che operano all'interno dell'azienda in modo da assumere un ruolo attivo nell'identificazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione.

Rivestono, quindi, primaria rilevanza tutti i compiti normati dall'art.. 25 del DL.gs 81/2008 come la collaborazione a tutto campo alla valutazione dei rischi, alla predisposizione e attuazione delle misure preventive per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, alla formazione e informazione dei lavoratori, all' organizzazione del primo soccorso, alla visita nei luoghi di lavoro e non ultima alla valorizzazione di programmi di promozione della salute

Nell'assolvimento delle sue funzioni e dei compiti, il Medico Competente se collocato al centro del sistema di prevenzione e attraverso la collaborazione costante e reale con il Datore di Lavoro (DL), con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e con i Lavoratori, può avvalersi di una visione completa, accurata ed approfondita del sistema di gestione sia della sicurezza che della salute dei lavoratori e pertanto, per la propria competenza professionale, contribuire alla definizione a tutto tondo l'esposizione ad agenti specifici nell'ambiente di lavoro

Un efficace sorveglianza sanitaria risulta, quindi, un indispensabile supporto, anche nell'ottica di un miglioramento continuo, nel perseguimento delle finalità preventive dell'impresa, in particolar modo nei settori lavorativi in cui i lavoratori sono esposti a cancerogeni certi quali quelli del legno e della lavorazione cuoio.

Buone Pratiche Regione Marche

Attività del medico competente aziendale
Il sopralluogo in azienda



(Art. 25 comma 1 lettera | DL.gs 81/2008)

2. Analisi del contesto

Gli interventi e l'attività del medico competente sono fortemente mutati nel corso degli anni. Il D.Lgs 81/2008 ha fissato per la prima volta in una norma di legge "i principi della medicina del lavoro", prefigurando anche molti dei temi qui dibattuti: il codice etico ICOH, la responsabilità sociale, la promozione della salute, la tutela dei soggetti fragili.

I compiti strettamente sanitari (come accertamenti sanitari, espressione giudizi idoneità, istituzione cartella sanitaria, aggiornamento registro esposti) sono affiancati da quelli più tecnico-professionali come quelli informativi (comunicazione ai lavoratori del significato della sorveglianza sanitaria e degli accertamenti effettuati, informazioni a richiesta ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e comunicazione dei risultati anonimi collettivi nel corso delle riunioni annuali) e collaborativi (alla valutazione del rischio, visita ambienti di lavoro, programmazione del controllo dell'esposizione ai lavoratori, nelle attività di informazione e formazione,).

Gli aspetti relazionali e di comunicazione oltre quelli meramente tecnici e professionali assumono, quindi, nell'attività quotidiana del medico competente un peso rilevante nell'assicurare non solo la conformità dell'attività ai requisiti di legge ma anche l'efficacia e appropriatezza delle azioni in termini di promozione, controllo e tutela dello stato di salute dei lavoratori.

Nonostante la normativa comunitaria e nazionale definisca e tratti in maniera diffusa i compiti del medico competente, la norma, in molti contesti, si limita solo a declinare l'obbligo senza indicare riferimenti procedurali atti ad assolvere al compito nel modo più appropriato.

Si rimanda la modalità di assolvimento alla soggettività basata sull'esperienza e professionalità del singolo professionista, non considerando che lo stesso in alcune realtà aziendali si possa trovare in difficoltà a causa della non sempre facile sinergia con gli altri attori della prevenzione o impedimenti organizzativi soprattutto nelle ditte di piccole dimensioni.

Da qui la necessità di elaborare una buona pratica sull'attività del medico competente che, partendo dai compiti attribuiti ai medici competenti ai sensi dell'art. 25 del DL.gs 81/2008, affronti alcuni passaggi critici proponendo soluzioni e procedure di facile applicazione da poter inserire nella pratica quotidiana.

Il medico competente ha in questo modo la possibilità di acquisire consapevolezza delle procedure che attua e sempre in ottica di miglioramento continuo modificare quelle ritenute più carenti.

Le buone pratiche, danno inoltre evidenza non solo della necessità del rispetto della norma ma anche di un'attività del medico competente adeguata ed efficace in termini di qualità e efficienza.

Attività del medico competente aziendale

Il sopralluogo in azienda



(Art. 25 comma 1 lettera | DL.gs 81/2008)

3. Analisi di normativa di legge, linee guida validate, evidenze di letteratura

- DL.gs 81/2008 art. 25
- LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS 626/94 a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome- 1996
- LINEE GUIDA SORVEGLIANZA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA- L.SOLEO et al. —SOCIETA' ITALIANA MEDICINA DEL LAVORO-2004
- Opuscolo informativo "CONTRIBUTO DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO AZIENDALE ALL'ATTIVITÀ
 DEL MEDICO COMPETENTE Piano Mirato della Prevenzione- Guida per le imprese" Regione
 Lombardia 2015
- L'ELABORAZIONE DELLE "MIGLIORI PRATICHE OPERATIVE" (BEP) QUALE STRUMENTO PER
 MISURARE LA QUALITA' DEL MEDICO COMPETENTE. Bep "accettazione dell'incarico di consulenza
 da parte del medico competente: dalla stesura del contratto/convenzione ai criteri per la
 formulazione del giudizio d'idoneita'" Gruppo di Lavoro ANMA- Di Taranto et. al Medico
 Competente Journal 2/2016 www.anma.it
- REGIONE UMBRIA Le buone pratiche e la scheda di autovalutazione nell'ambito del PMP sorveglianza sanitaria efficace Anno 2022
 - https://www.regione.umbria.it/documents/18/25591870/SS+efficace+documento+%2B+schede+%281%29.pdf/99935042-b180-49d3-a687-9ad24b15728d

Buone Pratiche Regione Marche

Attività del medico competente aziendale
Il sopralluogo in azienda

(Art. 25 comma 1 lettera | DL.gs 81/2008)



4. Obiettivi

Le presenti buone pratiche sono da considerare quali strumenti di assistenza funzionali al *Piano* Mirato di Prevenzione dell'esposizione professionale ad agenti chimici e fisici con effetti a lungo termine (cancerogeni certi) nel comparto legno e cuoio Promozione dell'appropriatezza e della qualità della sorveglianza sanitaria (art 25,40,41,42 DL gs 81/08) nell'ambito del Programma Predefinito 06.

Lo scopo del PMP, in coerenza con gli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 è quello di tutelare la salute dei lavoratori del comparto legno/cuoio attraverso la promozione dell'appropriatezza dell'attività del medico competente e la qualità della sorveglianza sanitaria nei confronti degli attuali lavoratori esposti ed ex esposti a questi cancerogeni.

L'utilizzo delle buone pratiche, può risultare utile per facilitare il rispetto della normativa vigente, per superare criticità normative o organizzative e soprattutto per migliorare la qualità dell'attività del medico competente affinché il suo contributo all'interno dell'azienda possa venire valorizzato in termini di qualità e efficacia.

Sono quindi strumenti importanti anche per gli altri soggetti che all'interno dell'azienda si occupano della prevenzione (lavoratori, DDL, RLS, RLST, RSPP) nel far comprendere che l'obiettivo salute non debba essere disgiunto dagli altri obiettivi aziendali anzi debba essere il più integrato possibile.

Nello specifico il D.Lgs. 81/08 sancisce l'obbligo del sopralluogo all'art. 25, stabilendo che il medico competente visiti "gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi". Tale attività è ritenuta, quindi, fondamentale dalla norma sia per supportare il DL nell'individuazione degli interventi preventivi più efficaci che per ottimizzare i protocolli per la sorveglianza sanitaria.

Di seguito sono state descritte le buone pratiche in merito alla modalità di svolgimento della visita annuale negli ambienti di lavoro e ai modelli da utilizzare in funzione dei rischi polveri di legno e cuoio.

Questo documento è stato predisposto dallo specifico gruppo di lavoro regionale Programma Predefinito 06 e quindi condivise dai medici competenti delle associazioni territoriali rappresentative della medicina del lavoro (SIML e ANMA) dai medici dei servizi PSAL che operano nel territorio della regione Marche, dalle associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, OPRAM e dall'INAIL e sono la base per confronti strutturati con i medici competenti.

Buone Pratiche Regione Marche

Attività del medico competente aziendale
Il sopralluogo in azienda



(Art. 25 comma 1 lettera | DL.gs 81/2008)

5. Descrizioni delle azioni di buona pratica

5.1 Buone pratiche visite ambienti di lavoro da parte del medico competente

In base all'art 25 comma 1-lett.l, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il Medico Competente " visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al DL ai fini della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Nulla osta ulteriori visite nell'ambiente di lavoro da parte del medico competente per necessità sopraggiunte nel corso dell'anno come in caso di definizione di un giudizio di idoneità e/o per verificare l'esistenza di un fattore di rischio non valutato ma segnalato e/o in caso di rilevanti modifiche attività lavorativa (introduzione di nuove mansioni o organizzazione diversa del lavoro) oppure di una problematica che si vuole approfondire.

E' auspicabile che al sopralluogo siano presenti:

- il datore di lavoro o una persona competente delegata dallo stesso, per avere un possibile confronto 'on the job' sui rischi critici aziendali e sull'efficacia delle misure prevenzionistiche adottate
- RSPP, RLS, preposti ed il consulente esterno (ove nominato) che redige il Documento sulla Valutazione dei Rischi

Il sopralluogo infatti è un'attività specifica che permette al Medico Competente di contribuire alla verifica della congruità della Valutazione del Rischio al profilo di rischio della realtà aziendale con eventuale aggiornamento del relativo documento e alla promozione di iniziative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel sopralluogo il Medico Competente visita tutti i reparti e gli ambienti di lavoro dell'azienda, valuta l'efficacia dei dispositivi di protezione collettivi e individuali, verifica l'efficacia della formazione dei lavoratori attraverso il controllo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e della conoscenza delle procedure di lavoro da parte degli stessi e verifica l'adozione e la messa in atto da parte del datore di lavoro delle prescrizioni/ limitazioni espresse nei giudizi di idoneità dei lavoratori.

Il Medico Compente redige dunque un verbale di sopralluogo da custodire presso l'azienda o l'unità produttiva contenente:

- data, luogo del sopralluogo
- i nominativi delle persone presenti durante il sopralluogo (Datore di Lavoro, RSPP, RLS...)
- i rischi valutati
- eventuali richieste di indagini specifiche o monitoraggi ambientali

Buone Pratiche Regione Marche

Attività del medico competente aziendale
Il sopralluogo in azienda

(Art. 25 comma 1 lettera | DL.gs 81/2008)



eventuali prescrizioni o proposte in merito all' adeguatezza delle postazioni di lavoro o dei dispositivi di protezione collettivi e individuali

- una valutazione dei presidi e delle dotazioni di primo soccorso
- una verifica dell'attività di informazione e formazione periodica dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
- conferma e/o modifica del Protocollo Sanitario

In merito ai rischi da esposizione a polveri di legno e cuoio il Medico Competente dovrà controllare

- che sia stato limitato il numero dei lavoratori esposti, anche isolando le lavorazioni a maggior emissione di polvere
- che tali aree siano segnalate e accessibili sono ai lavoratori autorizzati
- che siano presenti i sistemi di aspirazione localizzati e i sistemi di ventilazione generali con relativi controlli periodi di efficienza e manutenzione
- il corretto utilizzo dei DPI
- il rispetto delle misure igieniche previste (luogo di custodia e pulizia dei DPI dopo ogni utilizzo, divieto di assunzione di cibi e bevande, divieto di fumo).
- la presenza di idonei armadietti (doppio scomparto pulito/sporco) per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro

Infine si segnala che la Commissione per gli interpelli, di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'interpello n. 8/2015, nel rispondere a un quesito specifico in cui si richiedeva se in occasione del sopralluogo il medico competente dovesse recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l'attività al di là della presenza di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria o devesse limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione

ha ritenuto che

"considerato che l'obbligo del sopralluogo è strettamente legato alla valutazione dei rischi, la visita agli ambienti di lavoro deve essere estesa in tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di Prevenzione e Protezione "alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e all'organizzazione del servizio di Pronto Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro".

Si propone uno schema di verbale di sopralluogo per il Medico Competente

Attività del medico competente aziendale
Il sopralluogo in azienda

(Art. 25 comma 1 lettera | DL.gs 81/2008)



VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL MEDICO COMPETENTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(art. 25, comma 1 lett.l del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

POLVERI LEGNO

lo sottoscritto/a Dr./Dr.ssa	_	
Medico Competente della ditta	_	
ATTESTO		
Di aver effettuato il sopralluogo di cui all'art. 25 comma 1, lett. I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ambienti della ditta sopracitata	ai segue	nti
1		
2		
In data		
In presenza del Datore di Lavoro o suo delegato Sig.		
In presenza del RSPP Sig		
In presenza del RLS Sig		
In presenza di in qualità di		
Rilevo quanto segue:		
	SI	NO
E' stato limitato il numero di lavoratori esposti a polveri di legno duro anche isolando		
le lavorazioni a maggior emissione di polvere in aree predeterminate?		

Tali aree sono segnalate ed accessibili solo ai lavoratori autorizzati?

Buone Pratiche Regione Marche

Attività del medico competente aziendale
Il sopralluogo in azienda



(Art. 25 comma 1 lettera | DL.gs 81/2008)

Sono presenti sistemi di aspirazione localizzati?	
Sono effettuati periodici controlli di efficienza e manutenzione dei sistemi di ventilazione e aspirazione?	
Se sono necessari DPI, vengono utilizzati in modo corretto dai lavoratori?	
I lavoratori hanno a disposizione indumenti da lavoro da riporre in spazi separati dagli abiti civili?	
I DPI sono custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzo?	
Nelle aree predeterminate per l'esecuzione di lavorazioni con emissione di polveri di legno duro è vietato assumere cibi e bevande, fumare?	
I lavoratori esposti a polveri di legno duro sono stati formati e informati prima di essere adibiti a tale attività e successivamente come da normativa vigente?	
Propongo quanto segue:	
Data	
Firma e timbro del Medico Competente	

Attività del medico competente aziendale
Il sopralluogo in azienda

(Art. 25 comma 1 lettera | DL.gs 81/2008)



VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL MEDICO COMPETENTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(Art. 25, comma 1 lett.l del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

POLVERI CUOIO

lo sottoscritto/a Dr./Dr.ssa		
Medico Competente della ditta		
ATTESTO		
Di aver effettuato il sopralluogo di cui all'art. 25 comma 1, lett. I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ambienti della ditta sopracitata	ai seguei	nti
1		
2		
In data		
In presenza del Datore di Lavoro o suo delegato Sig.		
In presenza del RSPP Sig		
In presenza del RLS Sig		
In presenza di in qualità di		
Rilevo quanto segue:		
	SI	NC

	SI	NO
E' stato limitato il numero di lavoratori esposti a polveri di cuoio anche isolando le		
lavorazioni a maggior emissione di polvere in aree predeterminate?		
Tali aree sono segnalate ed accessibili solo ai lavoratori autorizzati?		
Sono presenti sistemi di aspirazione localizzati?		

Buone Pratiche Regione Marche

Attività del medico competente aziendale
Il sopralluogo in azienda



(Art. 25 comma 1 lettera l DL.gs 81/2008)

Sono effettuati periodici controlli di efficienza e manutenzione dei sistemi di	
ventilazione e aspirazione?	
Se sono necessari DPI, vengono utilizzati in modo corretto dai lavoratori?	
I lavoratori hanno a disposizione indumenti da lavoro da riporre in spazi separati dagli	
abiti civili?	
I DPI sono custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzo?	
Nelle aree predeterminate per l'esecuzione di lavorazioni con emissione di polveri di	
cuoio è vietato assumere cibi e bevande, fumare?	
I lavoratori esposti a polveri di cuoio sono stati formati e informati prima di essere	
adibiti a tale attività e successivamente come da normativa vigente?	
Propongo quanto segue:	
	 •••••
Data	
Firma e timbro del Medico Competente	

Buone Pratiche Regione Marche

Attività del medico competente aziendale
Il sopralluogo in azienda

(Art. 25 comma 1 lettera | DL.gs 81/2008)



Terminologia, abbreviazioni

MC: medico competente

DL: Datore di lavoro

RSPP: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

RLST Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale

DVR Documento di Valutazione dei Rischi

Buone Pratiche Regione Marche

Attività del medico competente aziendale
Il sopralluogo in azienda

(Art. 25 comma 1 lettera | DL.gs 81/2008)



Revisione della buona pratica

Rev 01 prevista in data 31/01/2025

Attività del medico competente aziendale

Il sopralluogo in azienda



(Art. 25 comma 1 lettera | DL.gs 81/2008)

Approvazione della buona pratica

Riunione del Gruppo Tecnico Interistituzionale del 06 11 2023

Gruppo di lavoro

NOMINATIVO	UO - Ente
Patrizia Perticaroli	AST ANCONA
Alessandra Tacchetti	AST FERMO
Sabrina Filiberto	AST ANCONA
Rosanna Pieragostini	AST FERMO
Letizia Giuliani	AST MACERATA
Rosa Della Gatta	AST MACERATA
Laura Zingaretti	ANMA
Giuseppe Olivetti	ANMA
Claudio Gili	SIML
Gino di Carlo	SIML
Serenella Fucksia	INAIL
Valentina Brunori	AST PESARO
Claudia Borgo	AST PESARO
Simone Pettinari	AST MACERATA
Fabio Luciani	AST ASCOLI
Roberto Romagnoli	Confindustria Marche
Danilo Fava	Confindustria Marche
Alessio Tinti	CISL
Silvia Cascioli	CGIL
Giorgio Andreani	UIL

Buone Pratiche Regione Marche

Attività del medico competente aziendale

Il sopralluogo in azienda



(Art. 25 comma 1 lettera l DL.gs 81/2008)

Martina Focanti	Confartigianato	
Massimiliano Felicioni	CNA	
Loredana Longhin	OPRAM	
Emanuele Martelli	OPRAM	
Alessia Mimotti	OPRAM	